

Sentenza n. 209 depositata il 9 ottobre 2020

Materia: Professioni

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n.8(Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale); art. 42

Esito:Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge della Regione Marche 18 aprile 2019, n. 8

L'art. 42 della legge della Regione Marche n. 8 del 2019 prevede che gli enti del servizio sanitario regionale possano attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere e che i medesimi progetti siano attuati mediante specifici protocolli.

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la suddetta disposizione regionale istituirebbe la figura professionale dell'osteopata e del chiropratico, in violazione delle leggi statali che disciplinano le professioni in genere e specificamente quelle sanitarie (norme interposte) e ledendo in definitiva l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali.

Esaminando la questione, la Corte costituzionale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo avente ad oggetto il riconoscimento dei profili professionali, nel quale particolare evidenza è data alla **legge n.43 del 2006** che stabilisce l'istituzione degli albi e degli ordini professionali per tutte le professioni sanitarie e che introduce (art. 5) uno specifico procedimento per l'individuazione dei nuovi profili professionali. E' però la **legge n. 3 del 2018** che maggiormente offre un contributo per la soluzione della questione di legittimità sollevata, prevedendo che siano stabiliti gli ambiti di attività e le funzioni di tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli, entro tre mesi della sua entrata in vigore, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La medesima **legge n. 3 del 2018** ha inoltre previsto che siano definiti gli ordinamenti didattici della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica e gli eventuali percorsi formativi integrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

La Corte ritiene di esaminare la questione tenendo conto che, in pendenza del giudizio, non sono stati ancora perfezionati i suddetti procedimenti (previsti nella legge n. 3 del 2018) di definizione dello statuto professionale dell'osteopata e del chiropratico e degli ordinamenti didattici e che, recentemente (legge n.24 del 2017), cambiamenti nell'organizzazione sanitaria e della responsabilità nelle

professioni sanitarie impongono tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso alla erogazione di prestazioni sanitarie.

Nell'esame della questione è stato rilevato, in via del tutto incidentale, che le norme regionali che abbiano stretta ineranza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale possano essere ricondotte alla materia della tutela della salute. E' statocomunque riconosciuto che, non essendo stata prospettata dal ricorrente tale censura, non è consentito valutare in quell'ottica la norma regionale impugnata. La Corte ha così limitato l'esame della questione alla materia delle professioni ed ha dichiarato infondata la questione.

E' affermato in sentenza che la giurisprudenza costituzionale ribadisce costantemente *“il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”*. Nella questione sollevata, tuttavia, *“la norma impugnata non introduce alcuna nuova figura professionale, limitandosi a conferire agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere... Pertanto, l'esercizio della potestà legislativa regionale, laddove non direttamente incidente sulla istituzione e regolamentazione di nuove figure professionali, non può ritenersi precluso o limitato”*.